

PROCEDIMENTO PER L'ELABORAZIONE DEL PROGETTO DI VITA INDIVIDUALE, PERSONALIZZATO E PARTECIPATO, AI SENSI DEL D.LGS. N. 62/24: GUIDA OPERATIVA

Premessa

Il Decreto legislativo n. 62/24 mira a superare l'attuale sistema, basato sulla standardizzazione dei servizi in favore di un **modello centrato sulla persona** e sui **progetti di vita individuali, personalizzati e partecipati**.

In tale contesto, il progetto di vita costituisce uno strumento volto a garantire piena inclusione sociale e qualità della vita della persona con disabilità e si caratterizza per essere:

- **INDIVIDUALE**: definisce percorsi non standardizzati per il raggiungimento degli obiettivi di vita, ma adeguati e plasmati su quella specifica persona.
- **PERSONALIZZATO**: declina gli obiettivi di vita secondo i bisogni, desideri ed aspettative della persona.
- **PARTECIPATO**: garantisce il protagonismo della persona, che deve essere supportata nell'espressione dei propri bisogni, desideri ed aspettative. Il progetto deve essere infatti inteso come il "progetto **della** persona" e non "per" la persona o "sulla" persona.

La presente guida operativa accompagna l'istanza di attivazione del progetto di vita e la relativa proposta progettuale, al fine di:

- ✓ supportare le amministrazioni competenti nella corretta gestione del procedimento;
- ✓ rendere chiari i passaggi operativi, i tempi e i ruoli;
- ✓ favorire una presa in carico tempestiva, integrata e centrata sulla persona.

Il tutto nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 62/24 e dalla Legge n. 241/90, trattandosi di un procedimento amministrativo a tutti gli effetti.

N.B.: Le nuove norme e procedure previste dal D.lgs. n. 62/24 in materia di valutazione di base, valutazione multidimensionale e redazione del progetto individualizzato, personalizzato e partecipato, **sono in vigore**:

Principi da garantire

Nel corso dell'intero procedimento devono essere assicurati:

- ✓ centralità della persona;
- ✓ autodeterminazione;
- ✓ partecipazione attiva;
- ✓ approccio multidimensionale;
- ✓ integrazione socio-sanitaria;
- ✓ personalizzazione degli interventi;
- ✓ continuità e sostenibilità nel tempo.

• **dal 1° gennaio 2025** nelle province di: Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste;

• **dal 30 settembre 2025** nelle province di: Alessandria, Lecce, Genova, Isernia, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Vicenza, Provincia autonoma di Trento e Aosta;

• **dal 1° marzo 2026** nelle province di: Chieti, Potenza, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Caserta, Bologna, Rimini, Piacenza,

Ravenna, Pordenone, Udine, Roma, La Spezia, Savona, Bergamo, Como, Milano, Mantova, Pavia, Sondrio, Ancona, Ascoli Piceno, Campobasso, Asti, Cuneo, Torino, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Messina, Arezzo, Massa Carrara, Bolzano, Terni, Treviso, Venezia, Verona.

- **dal 1° gennaio 2027** nel restante territorio nazionale.

FASE 1: AVVIO DEL PROCEDIMENTO

A. Presentazione dell'istanza

Il procedimento è attivato mediante presentazione **di istanza da parte della persona con disabilità o di chi la rappresenta.**

Per poter presentare l'istanza, la persona deve essere, alternativamente:

- in condizione di disabilità ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 104/1992 con un **precedente certificato di cui alla legge n. 104/1992;**
- in condizione di disabilità ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 104/1992 con un certificato rilasciato a seguito dalla **nuova valutazione di base.**

N.B.: NON è necessario il riconoscimento di cui all'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92 (necessità di sostegno intensivo), pertanto il progetto di vita può essere richiesto anche da chi abbia il solo riconoscimento del comma 1, dell'art. 3 della su citata legge.

L'istanza può essere presentata in forma libera e in qualunque momento, conseguentemente:

- la richiesta può essere presentata con qualunque modalità, anche informale (pec, lettera, mail, ecc.). L'importante è che sia chiara l'intenzione di richiedere l'avvio del procedimento per l'elaborazione del progetto di vita;
- **non si prevede alcun termine, scadenza o limite temporale da rispettare.** Pertanto, l'istanza potrà sempre essere presentata, a prescindere dall'età nonché dal momento in cui è stata riconosciuta la condizione di disabilità o dall'emanazione di uno specifico bando/avviso.

B. A chi presentare l'istanza

Ai sensi dell'articolo 14 della Legge n. 328/2000, prima dell'entrata in vigore della riforma era destinatario dell'istanza il **comune di residenza che vi provvedeva d'intesa con l'Azienda sanitaria.** Oggi, secondo quanto previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 62/2024, è destinatario dell'istanza **l'ambito territoriale sociale, se dotato di personalità giuridica**, in cui ricade il comune di residenza della persona con disabilità o **altro ente individuato con legge regionale**, quale titolare del relativo procedimento.

Le Regioni possono individuare ulteriori punti di ricezione dell'istanza. In ogni caso la stessa può essere raccolta anche per il tramite del Comune di residenza o di uno dei punti unici di accesso (PUA) del territorio, ove presenti.

C. Allegazione della proposta di progetto della persona con disabilità

La persona con disabilità istante può presentare **una propria proposta di progetto già predisposto**, che rispecchi i propri desideri, aspettative e preferenze e individui, in coerenza con essi, già i supporti e sostegni necessari.

A tal fine, è possibile:

- allegarla all'istanza di avvio del procedimento;
- trasmetterla successivamente all'avvio del procedimento.

In dette ipotesi, come previsto dall'art. 26 del D.lgs. n. 62/24, l'unità di valutazione multidimensionale è tenuta a **verificarne l'adeguatezza e l'appropriatezza e, conseguentemente, a valutarne o meno il totale o parziale recepimento.**

In tale contesto, un ruolo fondamentale può essere svolto dagli Enti del Terzo settore con esperienza di progettazione individuale, tra i quali **Anffas**, che possono supportare le famiglie nella presentazione di dette proposte (si evidenziano, a tal riguardo, le soluzioni che Anffas ha realizzato nel corso dell'ultimo decennio prima attraverso il sistema delle **Matrici Ecologiche e dei Sostegni** oggi evoluto nel **sistema InCare62**, strumenti digitali avanzati, pensati per accompagnare in modo efficace la costruzione, l'attuazione e il monitoraggio del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, attraverso una valutazione scientifica, trasparente e metodologicamente fondata).

FASE 2: INVIO DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza la pubblica amministrazione procedente è tenuta all'invio della **comunicazione di avvio del procedimento**.

In base al d.lgs. 62/2024 e alla previgente Legge n. 241/90, la comunicazione dell'avvio del procedimento dovrà contenere i seguenti **elementi**:

- l'indicazione dell'**amministrazione competente**;
- l'**oggetto del procedimento** promosso, ossia la predisposizione del progetto di vita;
- l'indicazione dell'**ufficio** che si sta occupando dell'istanza e il nominativo del **responsabile del procedimento**;
- la **data da cui decorrono i termini per la conclusione del procedimento** (la data di presentazione dell'istanza);
- l'informazione circa il diritto, per la persona con disabilità, di scegliere e farsi assistere da una **persona che faciliti** l'espressione delle sue scelte e l'acquisizione della piena comprensione delle misure e dei sostegni attivabili con il progetto di vita;
- la **data** entro cui **termina il procedimento** per la redazione del progetto di vita (entro 90 giorni, salva diversa indicazione regionale);
- i **rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione**;
- le modalità attraverso le quali è possibile prendere **visione degli atti con modalità telematiche accedendo al fascicolo creato a tal fine dall'amministrazione e contenente tutti gli atti, i documenti e i dati del procedimento** nonché l'ufficio dove sarà possibile prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili con le modalità telematiche.

N.B.: Tale adempimento è obbligatorio ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo. Il mancato invio della comunicazione stessa o l'invio di una comunicazione incompleta, rende inadempiente l'amministrazione rispetto agli obblighi previsti per legge, rendendo il procedimento viziato dal punto di vista procedurale, violando, di fatto, il diritto della persona con disabilità a partecipare attivamente al procedimento amministrativo di elaborazione del progetto di vita.

FASE 3: ATTIVAZIONE DELL'UNITÀ DI VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE (UVM)

A. Convocazione

L'ente competente attiva e convoca l'UVM che, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del D.lgs. n. 62/24, è composta da:

- a) la **persona con disabilità**;
- b) l'esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, il tutore o l'amministratore di sostegno, se dotato di poteri;
- c) la persona, di cui all'art. 22 del D.lgs. n. 62/24, che supporta la persona con disabilità per la partecipazione al procedimento, se nominata dall'interessato;
- d) un assistente sociale, un educatore o un altro operatore dei servizi sociali territoriali;
- e) uno o più professionisti sanitari designati dalla azienda sanitaria o dal distretto sanitario col compito di garantire l'integrazione sociosanitaria;
- f) un rappresentante dell'istituzione scolastica nei casi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66;
- g) ove necessario, un rappresentante dei servizi per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità di cui all'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, nei casi di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge;
- h) il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta della persona con disabilità, senza oneri a carico della finanza pubblica.

Inoltre, su richiesta della persona con disabilità o di chi la rappresenta o su richiesta degli altri componenti dell'unità di valutazione multidimensionale, **possono** partecipare all'unità di valutazione multidimensionale:

- a) il coniuge, un parente, un affine, l'altra parte dell'unione civile, il convivente di fatto o il caregiver;
- b) un medico specialista o specialisti dei servizi sanitari o sociosanitari;
- c) un rappresentante di associazione, fondazione, agenzia o altro ente con specifica competenza nella costruzione di progetti di vita, anche del terzo settore;
- d) referenti dei servizi pubblici e privati presso i quali la persona con disabilità fruisce di servizi o prestazioni, anche informale.

B. Modalità di svolgimento

Gli incontri possono svolgersi in presenza o in modalità mista e devono garantire accessibilità e partecipazione effettiva: **la partecipazione attiva della persona costituisce, infatti, elemento essenziale del procedimento.**

Sul punto, si ricorda che, la persona con disabilità è **titolare** del progetto di vita e ne richiede l'attivazione, concorre a determinarne i contenuti, esercita le prerogative volte ad apportarvi le modifiche e le integrazioni, secondo i propri desideri, le proprie aspettative e le proprie scelte (art. 18, comma 3, D.lgs.n. 62/24).

N.B.: per ogni incontro va stilato un **verbale**, anche sintetico, debitamente condiviso e sottoscritto, al fine di tenere traccia di ciò che è accaduto nel corso dell'incontro nonché di eventuali punti di convergenza/divergenza emersi.

Il supporto per la partecipazione al procedimento (art. 22)

La persona con disabilità può anche essere supportata da una persona, da essa scelta, che faciliti l'espressione delle sue scelte e l'acquisizione della piena comprensione delle misure e dei sostegni attivabili con il progetto di vita. Tale attività di supporto della persona comprende l'adozione di tutte le strategie utili nell'acquisizione delle scelte, anche attraverso la **migliore interpretazione della volontà e delle preferenze**. Detto supporto, laddove la persona con disabilità non designi una sua persona di fiducia, dovrà essere garantito dall'UVM.

In nessun caso ci si potrà mai sostituire alla persona con disabilità (neppure nel caso in cui abbia una necessità di sostegno ad altissima intensità o vi sia una misura di protezione giuridica).

C. Valutazione multidimensionale

L'unità di valutazione multidimensionale elabora il progetto di vita a seguito della valutazione multidimensionale così come disciplinata dall'art. 25 del D.lgs. n. 62/24, secondo la volontà della persona con disabilità e nel rispetto dei suoi diritti civili e sociali.

Nel contesto del procedimento amministrativo finalizzato all'elaborazione del progetto la valutazione multidimensionale **rientra pienamente nella c.d. fase istruttoria**, tipica di qualunque procedimento amministrativo.

Secondo quanto previsto dall'art. 25 del D.lgs. n. 62/24, il procedimento di valutazione multidimensionale è svolto sulla base di un **metodo multidisciplinare** ed è fondato **sull'approccio bio-psico-sociale**, tenendo conto delle indicazioni dell'ICF e dell'ICD.

Tale procedimento si articola in **4 fasi**:

1. nel rispetto dell'esito della valutazione di base (se presente), si rilevano gli **obiettivi** della persona secondo i suoi **desideri e le sue aspettative** e si definisce il **profilo di funzionamento**, anche in termini di **capacità e performance dell'ICF**, nei differenti ambiti di vita liberamente scelti;
2. si individuano le **barriere e i facilitatori** in tali ambiti e le **competenze adattive**;
3. si formulano le valutazioni inerenti al **profilo di salute fisica, mentale, intellettuale e sensoriale**, ai **bisogni della persona** e ai **domini della qualità di vita**, in relazione alle priorità della persona con disabilità;
4. si definiscono gli **obiettivi da realizzare con il progetto di vita**, partendo dal **censimento di eventuali piani specifici di sostegno già attivati e dai loro obiettivi**.

N.B.: ciascuna delle suddette fasi è, di norma, svolta collegialmente, ferma restando la possibilità di delegare ad uno dei componenti dell'unità di valutazione specifici compiti.

Per maggiori informazioni e approfondimenti in materia, si consiglia la lettura del Manuale del Ministero per le Disabilità *"Il progetto di vita. Tutto quello che c'è da sapere sulla riforma della disabilità e sul decreto 62/2024"*, scaricabile al seguente link:
<https://disabilita.governo.it/it/manuale-riforma-disabilita/>

Si ricorda che, secondo quanto previsto dall'art. 21 del D.lgs.n.62/24, il procedimento di valutazione multidimensionale, di redazione e di monitoraggio del progetto di vita si conforma al **principio di autodeterminazione** e **assicura la partecipazione attiva della persona con disabilità a tutte le fasi del procedimento**. E ciò anche nel caso in cui la persona con disabilità sia soggetta a misure di protezione giuridica (interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno).

FASE 4: ELABORAZIONE DEL PROGETTO DI VITA

A. Modalità da seguire

Sulla base degli esiti della valutazione multidimensionale (e quindi dei bisogni di sostegno e degli obiettivi da raggiungere), si predispone il progetto di vita che individua, per qualità, quantità ed intensità, gli **strumenti, le risorse, gli interventi, i benefici, le prestazioni, i servizi e gli accomodamenti ragionevoli**, volti anche ad eliminare e a prevenire le barriere e ad attivare i supporti necessari per l'inclusione e la partecipazione della persona stessa nei diversi ambiti di vita, compresi quelli scolastici, della formazione superiore, abitativi, lavorativi e sociali.

Focus sull'accomodamento ragionevole

Con [l'articolo 5-bis della legge n. 104/92](#), introdotto dall'art. 17 del D.lgs. n. 62/2024, si è provveduto a disciplinare e proceduralizzare l'istituto dell'accomodamento ragionevole, delineando, in linea con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, un livello di protezione **aggiuntivo** azionabile da parte della persona con disabilità o di chi la rappresenta nei confronti delle pubbliche amministrazioni, dei concessionari di pubblici servizi e dei privati.

L'**accomodamento ragionevole**:

- **individua le misure e gli adattamenti necessari, pertinenti, appropriati e adeguati che non impongano un onere eccessivo al soggetto obbligato** (inteso non solo quale onere economico/finanziario ma considerando una serie di indici complessivamente considerati, es. la dimensione del soggetto obbligato, gli effetti nella sfera di terzi, le risorse provenienti da sussidi pubblici, i costi finanziari, etc.);
- è attivato in via **sussidiaria** ossia nei casi in cui l'applicazione delle disposizioni di legge non garantisca alle persone con disabilità il godimento e l'effettivo e tempestivo esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali;
- **non sostituisce né limita il diritto al pieno accesso alle prestazioni, ai servizi e ai sostegni riconosciuti dalla legislazione vigente;**
- non rappresenta una misura di sistema, ma di una **soluzione attivabile nel caso concreto** per rispondere all'esigenza della persona con disabilità;
- è costruito **insieme** alla persona con disabilità e con la sua piena **partecipazione** e può essere oggetto di una specifica **proposta** nella quale la persona stessa può già individuare la soluzione appropriata in grado di soddisfare il suo diritto, la quale deve essere sempre valutata per prima, al fine di un suo accoglimento.

Inoltre, il decreto legislativo n. 62/24 richiama **l'accomodamento ragionevole anche nell'ambito del percorso di predisposizione del progetto di vita**.

Pertanto, anche qualora, nel corso dell'elaborazione del progetto, le misure previste dalla legislazione vigente non risultino idonee a garantire il pieno soddisfacimento dei diritti della persona, **è possibile individuare un accomodamento ragionevole ed inserirlo nel progetto di vita**.

N.B.: Nel progetto di vita sono, altresì, comprese le misure previste a legislazione vigente per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale, nonché gli **eventuali sostegni erogabili in favore del nucleo familiare e del caregiver familiare**.

Pertanto, l'elaborazione del progetto di vita non va considerato come la raccolta delle risposte alle "richieste" della persona con disabilità e della sua famiglia, ammissibili o meno anche in base alle risorse e ai servizi disponibili, ma rappresenta l'esito di ciò che emerso dal percorso posto in essere con la valutazione multidimensionale e dagli esiti degli strumenti ivi utilizzati.

Inoltre, si precisa che secondo quanto sancito dall'**articolo 26, comma 6** del d.lgs. 62/2024 *"Le misure, le prestazioni e i servizi contenuti nel progetto di vita sono determinati per garantire l'inclusione della persona e, a tal fine, possono essere conformati sulla base delle esigenze emerse dalla valutazione multidimensionale e possono assumere contenuto personalizzato rispetto all'offerta disponibile"*.

Conseguentemente, il progetto di vita **non è un modello standard da applicare a tutti, ma una costruzione personalizzata che si adatta alle caratteristiche e ai bisogni di ogni singola persona**.

B. I contenuti del progetto di vita

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.lgs. n. 62/24, il progetto individua:

- | | La costruzione dei sostegni |
|--|--|
| <p>a. gli obiettivi della persona con disabilità risultanti all'esito della valutazione multidimensionale;</p> <p>b. gli interventi individuati nelle seguenti aree: apprendimento, socialità ed affettività; formazione, lavoro; casa e habitat sociale; salute;</p> <p>c. i servizi, le misure relative ai processi di cura e di assistenza, gli accomodamenti ragionevoli volti a perseguire la migliore qualità di vita e a favorire la partecipazione della persona con disabilità nei diversi ambiti della vita, nonché i sostegni¹ e gli interventi idonei e pertinenti a garantire la piena inclusione e il godimento, sulla base di uguaglianza con gli altri, dei diritti civili e sociali e delle libertà fondamentali,</p> <p>d. incluse le prestazioni rientranti nei LEA;</p> <p>e. i piani operativi e specifici individualizzati delle azioni e dei sostegni correlati agli obiettivi del progetto, con indicazione di eventuali priorità, o, nel caso di piani già esistenti, il loro riallineamento, anche in termini di obiettivi, prestazioni e interventi;</p> | <p>In base ai risultati della valutazione multidimensionale e agli obiettivi definiti a seguito di essa, è necessario provvedere all'individuazione dei sostegni per ciascun contesto. Sarà necessario, quindi, partire dalla ricognizione dei sostegni già in atto, valutando se vanno confermati, eventualmente rimodulandoli, o meno, per poi valutare se vi è l'esigenza di attivarne di nuovi.</p> |

¹ I sostegni possono essere servizi, interventi, prestazioni e/o benefici, già in atto e, quindi, che possono essere confermati, rimodulati o sostituiti, o da attivare sulla base di quanto emerso in valutazione multidimensionale, che possono rientrare tra quelli già presenti nell'offerta del territorio o in sostegni «atipici» da strutturare ed attivare per la persona.

- | Il coordinamento tra piani specifici e progetto di vita |
|---|
| <p>Il progetto di vita realizza un livello sovraordinato rispetto ai singoli piani attuativi d'intervento e di sostegno che in esso confluiscono e attraverso esso si coordinano, raccordano, evolvono e modificano. Ciascun sostegno o progetto specifico (es., PEI in ambito scolastico, PRI, in ambito riabilitativo, misure di cui alla Legge n. 112/16, etc.) deve, infatti, convergere verso gli obiettivi indicati nel più ampio Progetto di vita, garantendo il completo coordinamento.</p> |
- f. gli **operatori e le altre figure coinvolte** nella fornitura dei sostegni indicati con l'indicazione di compiti e responsabilità;
 - g. il **referente per la sua attuazione**, che curerà l'attuazione del progetto, anche monitorandone l'andamento, richiedendo eventualmente, nel corso del tempo, una nuova valutazione, nel rispetto dei principi dell'esigibilità dei diritti e della centralità della persona;
 - h. la **programmazione di tempi e le modalità delle verifiche periodiche e di aggiornamento**, anche al fine di controllare la persistenza e l'adequatezza delle prestazioni rese rispetto agli obiettivi;
 - i. il dettaglio e l'insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche, private e del terzo settore, già presenti o attivabili anche in seno alla comunità territoriale, alla rete familiare nonché al sistema dei supporti informali, che compongono il **budget di progetto**.

B.1. Budget di progetto

L'art. 20, comma 1, del D. lgs. n. 62/24 si apre con: *"L'attuazione del progetto di vita è sostenuta dal budget di progetto..."*. E il successivo comma 6 recita: *"Il budget di progetto costituisce parte integrante del progetto di vita e viene adeguato in funzione dei progressivi aggiornamenti"*.

Il progetto di vita, senza la definizione e la predisposizione del budget di progetto rimarrebbe solo "sulla carta". Conseguentemente, esso **non può essere definito e sottoscritto, se non avendo già al proprio interno la definizione quantitativa e qualitativa delle varie tipologie di risorse e di come esse interagiscano tra di loro**.

Il budget di progetto non mira a rispondere semplicemente alla domanda "quanto costa?" o "chi paga?", ma rappresenta il dettaglio e la ricomposizione di tutte le risorse **umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche**, pubbliche, private e del terzo settore, già presenti o attivabili anche in seno alla comunità territoriale, alla rete familiare nonché al sistema dei supporti informali necessarie a sostenere l'attuazione del progetto.

Conseguentemente, il budget di progetto non può essere considerato semplicemente come la somma matematica di spese da coprire con finanziamenti spot ora dell'uno ora dell'altro servizio, ma **deve caratterizzarsi come un grande paniere di risorse**, economiche e non, messe a disposizione dai soggetti coinvolti, al fine di garantire l'attuazione del progetto stesso nonché la sua continuità e sostenibilità nel tempo, anche prevedendo l'attivazione di un servizio non rientrante nelle ordinarie unità di offerta.

Una regola fondamentale attraversa trasversalmente la riforma e anche ciascuno dei suoi istituti, come quello del budget di progetto è **il partire dalla persona e dalla risposta ai suoi bisogni di sostegno e non dalle risorse, che vanno, invece, indirizzate e coordinandole di conseguenza nel senso sopra detto**. Nella costruzione del budget di progetto non si può, quindi, ragionare partendo dalle risorse inizialmente disponibili, in modo che sia la disponibilità delle stesse a predeterminare rigidamente l'intervento da attivare. **Infatti, la necessità di dare risposte ai bisogni di sostegno potrebbe portare anche a scelte di investimento o di riconversione o ricomposizione di alcune tipologie di risorse iniziali.**

Per far tutto ciò è necessario che già al momento della sottoscrizione del Progetto di vita vi sia la **compiuta definizione delle risorse necessarie e soprattutto la possibilità di utilizzarle in maniera integrata**, attraverso i passaggi amministrativi pertinenti e appropriati. Questo aspetto è garanzia di fattibilità, non rimandando – come purtroppo per anni accaduto – a provvedimenti successivi (e incerti) l'impegno delle risorse.

Non a caso ai sensi dell'articolo 26, comma 7, del d.lgs. n. 62/2024 alla definizione del progetto e del budget di progetto, unitamente ai componenti dell'UVM, **partecipano anche i responsabili dei vari servizi e interventi, anche informali, previsti e da attivare nell'ambito del progetto**. Tali soggetti, **infatti**, possono assumere decisioni su come integrare le risorse, utilizzarle in modo flessibile, ecc.

B.1.a. La provenienza delle risorse

Quanto alla **provenienza delle risorse**, si precisa che nella costruzione del budget di progetto:

- **non si utilizzano solo le risorse espressamente destinate a tutela della disabilità** (come quelle inerenti al "durante, dopo di noi, ecc.), ma anche risorse a cui si può attingere ad altro titolo (come, per esempio, per l'assegno di inclusione o finanziamenti per l'inclusione lavorativa in genere);
- in ogni caso **le risorse possono avere provenienza sia pubblica sia privata**;
- con specifico riferimento alle **risorse private** si ricorda che tale apporto non può che essere conseguente a una **scelta volontaria**, stante il fatto che la persona con disabilità ha comunque diritto ad avere dalla Pubblica Amministrazione le risposte a tutta una serie di bisogni di sostegno (sanitari, ecc.) e non essere costretta a provvedere per sé stessa. N.B.: Resta fermo quanto previsto in tema di **compartecipazione al costo** in base alla normativa vigente (DPCM n. 159/13)².

B.1.b. Possibilità di autogestire il budget

L'articolo 28 del D.lgs. n. 62/2024 prevede anche la possibilità che la persona con disabilità possa chiedere di **autogestire in tutto o in parte il budget**, scegliendo quindi di non ricevere direttamente i servizi, i beni o le prestazioni previste dal progetto di vita, ma di ricevere risorse economiche con cui acquistarli direttamente ovvero voucher per scegliere dove spenderli tra i fornitori previamente accreditati dalla Pubblica Amministrazione.

² Per maggiori informazioni, si consiglia la lettura della Guida Anffas realizzata in materia, reperibile al seguente link: <https://www.flipbookpdf.net/web/site/e48d8bfb7d7c11bb9405f46a64a43a53900155d6FBP30429822.pdf.html>

Nella definizione del progetto di vita quindi si stabilirà se attivare una forma di autogestione del budget, per l'intero o per una sua parte, le modalità di autogestione e a quali necessità di sostegni la stessa debba rispondere.

In ogni caso, la persona con disabilità avrà l'obbligo di rendicontare tale sua gestione nel rispetto delle modalità, dei tempi e dei criteri e degli obblighi di comunicazione sono stati definiti dal [Decreto interministeriale 14 gennaio 2025, n. 17.](#)

B.1.c. Fondo per l'implementazione dei progetti di vita

L'art. 31 del D.lgs. n. 62/24 ha istituito il **"Fondo per l'implementazione dei progetti di vita"**, finalizzato **all'implementazione** dei progetti di vita che prevedono l'attivazione di interventi, prestazioni e sostegni **non rientranti nelle unità di offerta del territorio di riferimento**.

Tra i sostegni "non rientranti nelle unità di offerta del territorio di riferimento" rientrano i servizi, interventi e prestazioni:

- **non rientranti nei livelli essenziali delle prestazioni** (sia sociali, sia sanitarie e socio-sanitarie), statali o individuati dalla Regione di riferimento;
- **non facenti già parte dell'offerta dei territori** (quali prestazioni informali neppure censite nel piano sociale di zona);
- **non altrimenti attivabili con le varie modalità di costruzione del budget di progetto previste dall'articolo 28 del d.lgs. n. 62/2024** (riconversione delle risorse, integrazione delle risorse, co-progettazione, accomodamento ragionevole, autogestione del budget).

Le risorse del Fondo – che vengono ripartite alle Regioni – sono **integrative e aggiuntive rispetto alle risorse già destinate a legislazione vigente per le prestazioni e ai servizi in favore delle persone con disabilità che confluiscono nel budget di progetto**.

Pertanto, tutte le pubbliche Amministrazioni dovranno **continuare a garantire** i servizi e le prestazioni già previste a legislazione vigente, dovendo questo fondo essere finalizzato all'attuazione di interventi innovativi per il territorio e flessibili rispetto alle ordinarie attività di offerta.

FASE 5: CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

A. Approvazione e sottoscrizione

Il procedimento amministrativo deve concludersi mediante l'adozione di un **provvedimento espresso** (art. 2 della Legge n. 241/90), ossia, nel caso specifico, mediante **l'elaborazione, l'approvazione e la sottoscrizione**, da parte di tutti i diversi soggetti coinvolti, del progetto di vita.

Il progetto di vita è approvato e sottoscritto, **previa adozione dei relativi atti, anche amministrativi**, da **tutti coloro che hanno composto, nel caso concreto, l'unità di valutazione multidimensionale** (inclusa la persona con disabilità, indipendentemente dall'avere, o meno, una misura di protezione giuridica) nonché dai **responsabili dei vari servizi e interventi**, anche informali, previsti e da attivare nell'ambito del progetto.

N.B.: il progetto deve essere redatto anche **in formato accessibile** coerente con la condizione di disabilità della persona (in braille, in formato pdf leggibile dai sintetizzatori vocali, in linguaggio easy to read, ecc.)

Con tali adempimenti il procedimento amministrativo di predisposizione del progetto si considera concluso e il progetto si ritiene condiviso e “ratificato” con la conseguenza che tutti coloro che sottoscrivono e condividono il progetto si impegnano ad attuare quanto contenuto nel progetto stesso.

FASE 6: ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

Dal momento in cui viene approvato e sottoscritto il progetto di vita acquista piena efficacia e, pertanto, tutto quanto in esso definito e programmato **deve essere realizzato**, ferme restando eventuali e successive modifiche e aggiornamenti dello stesso al variare dei bisogni di sostegno, connessi anche a mutate condizioni personali o di scelte di vita.

Il progetto di vita, infatti, seppur sotto il profilo amministrativo “definisce” il relativo procedimento, non deve essere considerato come imm modificabile. Anzi, al contrario, potendo potenzialmente – e salvo rinuncia della persona stessa – accompagnare la persona per tutta la vita, è uno strumento dinamico e modificabile nel tempo, anche quale esito dei costanti e periodici monitoraggi e valutazioni in ordine al raggiungimento o meno degli obiettivi ivi previsti.

Con specifico riguardo alla possibilità di modifica del progetto, l’art. 26 comma 8 del D.lgs. n. 62/24 prevede che la stessa possa dipendere:

- da una richiesta della persona con disabilità o di chi la rappresenta;
- dall’esito delle verifiche periodiche e di aggiornamento previste nel progetto;
- da una richiesta del referente per l’attuazione del progetto di vita.

A. Referente per l’attuazione del progetto di vita

Nell’ambito del procedimento di predisposizione del progetto di vita **va individuata la persona che curerà l’attuazione del progetto, anche monitorandone l’andamento, richiedendo eventualmente, nel corso del tempo, una nuova valutazione, nel rispetto dei principi dell’esigibilità dei diritti e della centralità della persona.** L’art. 29, intitolato «*referente per l’attuazione del progetto di vita*», attribuisce alle regioni il compito di disciplinarne i profili soggettivi e i relativi compiti. In ogni caso, si afferma che il referente ha i seguenti **compiti**:

- curare la **realizzazione** del progetto e dare **impulso** all’avvio dei servizi, degli interventi e delle prestazioni in esso previsti;
- **assistere** i responsabili e i referenti degli interventi, dei servizi e delle prestazioni, secondo quanto indicato nel progetto di vita, anche al fine di assicurare il **coordinamento** tra i singoli servizi o piani operativi;
- curare il **monitoraggio** in corso di attuazione del progetto, raccogliendo, se del caso, le segnalazioni trasmesse dai terzi;
- garantire il pieno **coinvolgimento** della persona con disabilità e del suo caregiver o di altri familiari nel monitoraggio e nelle successive verifiche;
- richiedere la convocazione dell’unità di valutazione multidimensionale al fine di **rimodulare** il progetto di vita.